

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2020, n. 641.

L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. - art. 3, comma 9 - Criteri per la concessione di contributi pubblici finalizzati a favorire l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie, single e famiglie monoparentali - Anno 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. - art. 3, comma 9 - Criteri per la concessione di contributi pubblici finalizzati a favorire l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie, single e famiglie monoparentali - Anno 2020.”** e la conseguente proposta dell'assessore Enrico Melasecche Germini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto, altresì, l'art. 15 del regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di approvare l'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente **i criteri per l'emanazione**, nel corrente anno, di un bando **finalizzato a favorire**, mediante l'erogazione di contributi pubblici, **l'acquisto della prima casa** da parte di giovani coppie, nuclei familiari monoparentali e single;
- 2) **di rinviare** ad un successivo provvedimento del dirigente del Servizio regionale “Urbanistica, riqualificazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio” **l'approvazione del bando di concorso**, nel quale saranno dettagliatamente specificate le procedure per la gestione dell'intervento di cui al precedente punto 1) nonché le risorse disponibili per il finanziamento dello stesso;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 (criteri e modalità) del D.Lgs. n. 33/2013;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Melasecche Germini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. - art. 3, comma 9 - Criteri per la concessione di contributi pubblici finalizzati a favorire l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie, single e famiglie monoparentali - Anno 2020.**

L'art. 3, comma 9 della legge regionale indicata in oggetto introduce la possibilità, per la Regione, di rispondere in maniera rapida ed efficace alle necessità abitative manifestate, di volta in volta, dalle categorie sociali più disagiate, realizzando singoli interventi, in alternativa alla tradizionale elaborazione di articolati programmi pluriennali, che, spesso, comportano tempi troppo lunghi tra lo stanziamento delle risorse e la loro effettiva spesa.

Già nell'anno 2011 è stato emanato un bando per l'erogazione di contributi a favore di giovani coppie, coniugate o conviventi nel medesimo stato di famiglia anagrafico, in procinto di acquistare la prima casa. La scelta della categoria beneficiaria delle agevolazioni è stata dettata dalle innumerevoli richieste pervenute da coloro che avevano da poco costituito un nucleo familiare ed avevano, quindi, per questo motivo, la necessità di individuare un'autonoma sistemazione alloggiativa.

L'esperienza è stata ripetuta negli anni successivi (2013, 2014, 2015 e 2018) estendendo l'intervento anche ad altre due categorie familiari che negli ultimi anni sono aumentate in maniera significativa e che hanno a loro volta manifestato pressanti esigenze alloggiative: i nuclei familiari composti da una sola persona, denominati "single", e le famiglie monoparentali, ovvero composte da un solo genitore con uno o più figli minorenni o maggiorenni disabili a carico.

La domanda di contributo per le suddette finalità si è sempre dimostrata molto elevata in tutte le edizioni confermando come l'acquisto della prima casa sia considerato uno dei bisogni primari per la popolazione umbra.

Con il presente atto, dunque, si intende proseguire nel percorso tracciato, approvando i criteri per un nuovo bando, da emanare nel corrente anno, contenuti nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Beneficiarie dell'intervento sono sempre le tre categorie sopra indicate; giovani coppie, nuclei familiari monoparentali e single. Per tutte le categorie sono stati ridotti i limiti minimi di ISEE per l'accesso al contributo al fine di assicurare l'aiuto anche alle famiglie con redditi più bassi.

Nelle famiglie con un solo genitore (monoparentali) sono ricompresi oltre ai figli minorenni anche i figli maggiorenni "a carico" così da supportare economicamente tale categoria in un periodo storico come quello attuale che vede il più alto livello di disoccupazione giovanile.

Per la categoria dei "single" è stata modificata la fascia di età di accesso dei beneficiari (tra i 25 e 35 anni) nell'ottica di agevolare quei giovani che intendono rendersi indipendenti distaccandosi dal proprio nucleo familiare di origine.

Un altro elemento saliente dei presenti criteri è rappresentato dalla tempistica per l'acquisto: i richiedenti hanno sei mesi di tempo dall'approvazione della graduatoria definitiva per individuare l'alloggio.

Inoltre, è prevista una "premieria" a favore di coloro che intendono acquistare nei centri storici di Perugia e Terni, al fine di favorirne il ripopolamento, problema che è sempre di estrema attualità, riconoscendo un contributo massimo di € 40.000,00 anziché € 30.000,00 per le categorie delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali e di € 30.000,00 anziché € 20.000,00 per i single.


Le procedure per la gestione dell'intervento saranno dettagliatamente specificate nel bando di concorso, che verrà approvato con successivo provvedimento del dirigente del Servizio regionale "Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio".

Le risorse da destinare all'intervento, che saranno anch'esse quantificate nel bando di concorso, si riferiscono a somme confluite nell'avanzo vincolato di amministrazione e in parte provenienti da economie accertate nei bandi precedenti.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)



Regione Umbria
Giunta Regionale

ALLEGATO A)

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI
GIOVANI COPPIE, SINGLE E FAMIGLIE MONOPARENTALI
PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA**

FINALITA'

La presente normativa ha la finalità di agevolare l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie, nuclei familiari composti da un solo genitore ed almeno un figlio a carico, di seguito denominati "monoparentali", e nuclei familiari composti da una sola persona, di seguito denominati "single". I contributi in conto capitale sono erogati dalla Regione mediante l'emanazione di un apposito Bando pubblico.

1) DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatari dei contributi:

- 1.1 le coppie che, alla data di pubblicazione del bando, sono coniugate o conviventi nel medesimo stato di famiglia anagrafico. Entrambi i componenti la coppia devono avere un'età inferiore ai 40 anni o compiere il 40° anno di età nel 2020;
- 1.2 i nuclei familiari monoparentali, ovvero quelli che, alla data di pubblicazione del bando, sono composti anagraficamente da un solo genitore (vedovo/a, separato/a, celibe/nubile) e figli a carico;
- 1.3 i single, ovvero i nuclei familiari che, alla data di pubblicazione del bando, sono composti anagraficamente da una sola persona (vedovo/a, separato/a, celibe/nubile), di età ricompresa tra i 25 anni e i 35 anni entrambi compiuti nell'anno 2020

2) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

2.1.1 coppie coniugate:

Fanno parte del nucleo familiare della coppia i figli iscritti nel medesimo stato di famiglia anagrafico.

2.1.2 coppie conviventi:

Fanno parte del nucleo familiare della coppia i figli iscritti nel medesimo stato di famiglia anagrafico.

2.2 famiglie monoparentali:

Si considerano separati/e coloro che sono in possesso di sentenza o di provvedimento di omologa della separazione emessi in data anteriore a quella di pubblicazione del bando.

Fanno parte del nucleo familiare i figli iscritti nel medesimo stato di famiglia anagrafico.

2.3 single:

Si considerano separati/e coloro che sono in possesso di sentenza o di provvedimento di omologa della separazione emessi in data anteriore a quella di pubblicazione del bando.

3) REQUISITI PER L'ACCESSO

I requisiti soggettivi che il nucleo familiare deve possedere alla data di pubblicazione del bando sono i seguenti:

- 3.a cittadinanza italiana o di un Paese che aderisce all'Unione Europea o di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, in regola con le vigenti norme sull'immigrazione;
- 3.b residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nella Regione Umbria da almeno cinque anni consecutivi;
- 3.c non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o di altro diritto di godimento su alloggi, o quote parti di essi, ovunque ubicati sul territorio nazionale;
- 3.d non aver mai usufruito di altri contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o altro Ente pubblico, per l'acquisto o il recupero di una abitazione (sono esclusi i finanziamenti previsti per la ricostruzione a seguito di eventi sismici).

Il richiedente che sottoscrive la domanda deve possedere tutti i requisiti sopra indicati, mentre gli altri componenti il nucleo familiare devono possedere solo i requisiti di cui punti 3.c e 3.d.

INOLTRE:

3.1 **coppie coniugate o conviventi:**

Il nucleo familiare deve essere titolare di un reddito alla data di pubblicazione del bando e deve avere un ISEE 2020 ricompreso tra € 4.000,00 ed € 25.000,00;

3.2. **famiglie monoparentali:**

Il nucleo familiare deve essere titolare di un reddito alla data di pubblicazione del bando e deve avere un ISEE 2020 ricompreso tra € 4.000,00 ed € 23.000,00;

3.3 **single:**

Il nucleo familiare deve essere titolare di un reddito alla data di pubblicazione del bando e deve avere un ISEE 2020 ricompreso tra € 5.000,00 ed € 23.000,00.

4) REQUISITI OGGETTIVI DEGLI ALLOGGI DA ACQUISTARE

Gli alloggi da acquistare:

- 4.a devono essere ubicati nella Regione Umbria;
- 4.b devono far parte di un fabbricato costituito da almeno due alloggi;
- 4.c devono essere accatastati al NCEU nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;
- 4.d devono avere una superficie utile non superiore a mq 95,00;
- 4.d non devono essere di proprietà di ascendenti entro il secondo grado.

Per superficie utile si intende la superficie del pavimento dell'alloggio misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre, come definita dall'art.8 del Regolamento regionale n.2 del 9.2.2005.

5) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il bando regionale viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha una vigenza di giorni 30 dalla sua pubblicazione.

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente sul modello predisposto dal Servizio regionale competente.

Nella domanda i richiedenti devono dichiarare in modo chiaro, esatto e completo, il possesso dei requisiti soggettivi del nucleo familiare di cui al punto 3), nonché le condizioni che danno diritto a punteggio di cui al punto 6). Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/00, e, quindi, sono soggette a sanzioni amministrative e penali.

Sono escluse le domande:

1. trasmesse o consegnate oltre il termine di scadenza del bando;
2. non redatte sull'apposito modello predisposto dalla Regione;
3. redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno o più dei requisiti previsti;
4. non firmate e/o non debitamente autenticate con le modalità di cui al DPR n. 445/2000.

E', inoltre, vietato inviare più di una domanda per nucleo familiare. Tale circostanza comporta l'esclusione di tutte le istanze inoltrate.

6) CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande sono collocate in graduatoria come segue:

- 6.1) giovani coppie;
- 6.2) nuclei familiari monoparentali;
- 6.3) single.

Nell'ambito di ciascuna delle tre categorie sopra indicate le domande sono ordinate sulla base del punteggio conseguito e, a parità di punteggio, in base all'I.S.E.E. crescente. Qualora persistano le condizioni di parità, le stesse vengono risolte mediante sorteggio.

I punteggi da attribuire alle domande inoltrate sono i seguenti:

- | | |
|--|---------|
| a) nucleo familiare che risiede in un alloggio oggetto di sfratto esecutivo, non emesso per inadempienza contrattuale, ovvero di ordinanza di sgombero totale, emanati in data non anteriore ad un anno, e non ancora eseguiti | punti 4 |
| b) presenza di figli minori. Per ogni figlio
<i>(fino ad un massimo di 3 punti)</i> | punti 1 |
| c) presenza nel nucleo richiedente di almeno un componente portatore di handicap | punti 5 |
| d) nucleo familiare titolare esclusivamente di contratti di lavoro precario (es: tempo determinato, co.co.co., co.co.pro.) | |

interinale, ecc.) punti 4

e) I.S.E.E. non superiore al:

- 60% del limite massimo di accesso della categoria di appartenenza punti 3
- 80% del limite massimo di accesso della categoria di appartenenza punti 2

Le condizioni sopra indicate devono sussistere alla data di pubblicazione del bando.

7) DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo corrisponde al 30% del costo dell'alloggio indicato nel contratto d'acquisto, ivi comprese le eventuali pertinenze, fino ad un massimo di:

- € 30.000,00 per i nuclei familiari di cui ai punti 6.1 (giovani coppie) e 6.2 (monoparentali) ovvero € 40.000,00 se l'alloggio acquistato è ricompreso nel centro storico dei Comuni (zona A del P.R.G. ad eccezione delle zone A delle frazioni);
- € 20.000,00 per i nuclei familiari di cui al punto 6.3 (single) ovvero € 30.000,00 se l'alloggio acquistato è ricompreso nel centro storico dei Comuni (zona A del P.R.G. ad eccezione delle zone A delle frazioni).

8) PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEI BENEFICIARI

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva vengono ammesse a finanziamento, per ciascuna delle tre categorie di cui al punto 6) ed in base all'ordine di graduatoria, un numero di domande sufficiente ad esaurire il budget a disposizione secondo le seguenti percentuali:

coppie coniugate o conviventi:	70% dell'importo a disposizione
famiglie monoparentali:	15 % dell'importo a disposizione
single:	15% dell'importo a disposizione

attribuendo ad ogni domanda provvisoriamente il contributo massimo previsto al precedente punto 7).

Nel caso in cui dovessero essere individuate risorse aggiuntive ovvero accertate economie, si procederà ad ammettere a finanziamento gli altri richiedenti, sulla base dell'ordine di graduatoria.

Dalla notifica regionale dell'ammissione a finanziamento, ai richiedenti viene assegnato un termine di **sei mesi per acquistare l'alloggio**, corrispondente ai requisiti oggettivi indicati al punto 4).

Il contributo viene determinato in via definitiva ed erogato in unica soluzione, previa presentazione della documentazione attestante l'acquisto dell'alloggio.

Le modalità e le scadenze per la presentazione della documentazione sopra indicata sono stabilite nel Bando.

9) VINCOLI

L'alloggio deve essere cointestato al 50% dai componenti la coppia per i nuclei familiari coniugati o anagraficamente conviventi.

L'alloggio non può essere né venduto né locato per cinque anni dalla data dell'acquisto, salvo autorizzazione, concessa solo per gravi e sopravvenuti motivi. Conseguentemente, per lo stesso periodo deve essere mantenuta la residenza del nucleo familiare nell'alloggio acquistato.

Tale vincolo quinquennale deve essere inserito nell'atto di acquisto e deve essere trascritto alla Conservatoria dei RR.II.